


Pubblicato il 20/05/2024

N. 10102/2024 REG.PROV.COLL.
N. 16817/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 16817 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

La Silva S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via C. Mortati, n. 23;

contro

Ministero del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Cristoforo-Società Cooperativa Sociale - Onlus, Gal Terre Normanne, Visit Irpinia, G.A.L. Serre Calabresi S.C. A R.L., Gruppo di Azione Locale Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi, non costituiti in giudizio;

Ecol Forest Società Cooperativa A R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Cozzi, Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l'annullamento:

dell'allegato 1 al decreto del 24.10.2023 contenente la graduatoria definitiva degli "Interventi Idonei", nella parte in cui la ricorrente è stata inserita al 46° posto con il punteggio complessivo di 66 punti;

ancora, se ed in quanto necessario, degli altri allegati al precitato decreto e precisamente l'elenco degli "interventi non idonei" in quanto valutati con punteggio inferiore alla soglia minima di idoneità stabilita dall'art. 8 dell'Avviso - Allegato 2 e l'elenco degli "interventi esclusi" dalla procedura, in quanto non ammessi a valutazione di merito, con indicazione delle relative motivazioni nonché del decreto 27413 del 24.10.2023, con il quale il segretario generale del Ministero, a conclusione del procedimento, ha preso atto degli esiti della valutazione e li ha approvati;

del verbale della commissione di valutazione n.5 dell'01.06.2023, seduta in cui si è discusso il progetto presentato da La Silva S.r.l.;

nonché, se ed in quanto necessario, del verbale della commissione di valutazione n.1 del 13.04.2023, seduta in cui è iniziata la discussione sul progetto della ricorrente, poi rinviata ad una seduta successiva;

di ogni altro verbale della commissione di valutazione nonché dei verbali di valutazione del 14 novembre 2022, del 21 novembre 2022, del 28 novembre 2022, del 15 novembre 2022 nonché ancora, sempre se ed in quanto necessario, del decreto del Ministero del Turismo prot. n.19490 del 23/12/2022 con tutti i suoi allegati;

del decreto del Ministero del Turismo prot. n.19749 del 29/12/2022 con cui il Ministero assegna al bando in oggetto ulteriori risorse nel frattempo reperite;

del decreto del Ministero del Turismo prot. n.19808 del 29/12/2022, nei limiti dell'interesse di La Silva S.r.l.;

di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai provvedimenti impugnati, nonché sempre se ed in quanto necessario, dell'avviso pubblico 9049 del 18 luglio 2022 nella parte in cui (art. 8) fissa i criteri di valutazione delle domande (commi 4 e 5).

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da La Silva S.r.l. il 2/2/2024, per l'annullamento:

in parte qua e per quanto di interesse per la ricorrente, del Decreto Dirigenziale prot. n.35353/23 del 29.12.2023, con il quale la PA disponeva la riforma parziale dei decreti dirigenziali prot. n.19808/22 del 29.12.2022 e prot. n.19944/22 del 30.12.2022, nonché l'assegnazione del contributo alle proposte progettuali ritenute idonee, utilmente collocatisi nelle posizioni dal n.18 al n.21;

dell'Allegato A al Decreto del 29.12.2023, contenente l'elenco dei beneficiari delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente per l'annualità 2022, assegnate con decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29/12/2022, prot. n. 19749/22;

dell'Allegato B al Decreto del 29.12.2023 contenente l'elenco dei beneficiari delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente per l'annualità 2022, assegnate con decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27/01/2023, prot. n. 1690/23;

dell'Allegato C al Decreto del 29.12.2023 contenente l'elenco dei beneficiari delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente per l'annualità 2023, assegnate con decreto del Ministro del Turismo del 27/12/2023 prot. n. 35194/23.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Turismo e di "Ecol Forest" Società Cooperativa a r.l.;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2024 il dott. Vincenzo Sciascia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio, in riferimento ai motivi aggiunti da ultimo depositati (nelle forme di seguito specificate), ai sensi dell'art. 49, co. 1, c.p.a., nei confronti di tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate con punteggi superiori a quello attribuito alla ricorrente (collocati nella graduatoria impugnata dal 1° al 45° posto);

Ritenuta l'opportunità che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49, co. 3, c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 20 (giorni) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero del Turismo – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- la precisazione che devono intendersi quali "controinteressati" tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate con punteggi superiori a quello attribuito alla ricorrente (collocati nella graduatoria impugnata dal 1° al 45° posto), con indicazione nominativa degli stessi;
- un sunto dei motivi aggiunti;
- il testo integrale della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

Ritenuto di dover fissare l'udienza di merito nel rispetto dei termini previsti dagli artt. 46, co. 1, e 71, co. 5, c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) dispone l'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva e fissa per la trattazione del merito del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti l'udienza pubblica del 29 ottobre 2024.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Francesca Santoro Cayro, Referendario

Vincenzo Sciascia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Vincenzo Sciascia

IL PRESIDENTE
Antonella Mangia

IL SEGRETARIO